

ASSOCIAZIONE TERRA MIA

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1

E' costituito con sede in Ravenna, viale Alfieri 10 un' Associazione che assume la denominazione "TERRA MIA", detta sede è trasferita presso la casa delle Culture in Piazza Medaglia d'Oro 4 – Ravenna ogni futuro cambio di sede non necessita di modifiche del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro, ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art.3.

Sono compiti dell'associazione :

- a - contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive ;
- b - svolgere attività di utilità sociale per favorire l'inserimento socio-culturale ed economico dei cittadini immigrati, favorire l'estensione di attività culturali , socio-sanitarie, gastronomiche , sportive e ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni collettive;
- c - avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale (comitati di quartiere ,di circoscrizione ecc...) ;
- d - organizzare iniziative , servizi, attività culturali, gastronomiche, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago di soci e cittadini , e munirsi di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, organizzare in particolare attività di mediazione culturale e mediazione socio-sanitaria, corsi di alfabetizzazione, di lingua madre, doposcuola, attività ricreative estive, avvalendosi delle risorse dei soci e di terzi che a qualsiasi titolo professionale o volontario intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
- e) sviluppare iniziative di solidarietà per dare sostegno morale, formativo e finanziario, laddove ci sia reale necessità, sia ai soci e sia a terzi.

Art.4.

Il numero dei soci è illimitato ; alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambi sessi.

SOCI

Art.5.

Per essere ammessi come socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni :

- 1) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita , professione, residenza ;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.





Art.6.

L'ammissione del socio è subordinata alla presentazione di un'aposta domanda scritta a parte dell'interessato.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere debitamente motivate.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio che recede non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7.

I soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell' Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall' Associazione stessa. Nell'ambito delle attività specifiche promosse dall' Associazione , possono frequentare i locali dell'Associazione anche persone esterne che vi partecipino.

Art.8.

I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della tessera sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della Cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
a partecipare con diritto di voto a tutte le assemblee, comprese quelle per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

Ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Fondo comune né di altri beni proprietà dell'Associazione.

Art.9

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

mancato versamento della quota associativa anche per un anno;
nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
nel caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

In questi casi l'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestate per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, contestando facoltà di replica di fronte all'Assemblea dei soci.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate."

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

contributi degli aderenti e dei privati;

contributi dello Stato, e dei Enti ed Istituzioni pubbliche o di Organismi Internazionali;
donazioni o lasciti testamentari;
entrate patrimoniali;
entrate derivanti da Convenzioni o da cessioni di beni o di servizi agli associati o ai terzi;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.”

Art. 11

Le somme versate per la tessera e per la quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art 12

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'Anno successivo.”

Art.13.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali a qualsiasi livello sono gratuite. Ai titolari delle cariche sociali spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art.14.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente o suo delegato ; l'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.15

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qual volta il Presidente, il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino la necessità.

Sono compiti dell'Assemblea:

approvare il bilancio consuntivo e preventivo

eleggere il Consiglio Direttivo


procedere alla nomina delle cariche sociali

approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.

deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art.16

Le convocazioni dei soci per la partecipazione all'Assemblea, devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della riunione, contenente: ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della eventuale seconda convocazione che non può essere nello stesso giorno della prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.



L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art.17.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria e delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.18

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea delibera sui bilanci preventivo e consuntivo gli indirizzi generali dell'Associazione, le nomine delle cariche sociali, approva la relazione annuale del Presidente, ratifica la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. La carica dei membri del Comitato Direttivo ha una durata di 3 anni con la possibilità di essere rieletti.

Art.20.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc...). Non è ammessa la cooptazione; ma subentra il primo dei non eletti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


Art. 21

Il consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente ogniqualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- redigere i bilanci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del Circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili, di commissioni del lavoro, da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.



Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato Direttivo può nominare altri soci, che rimangono in carica sino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice – Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente: ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i membri del Comitato.

Art. 23

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o in assenza al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva”

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24

Le decisioni di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/4 dei presenti all'assemblea.

Art. 25

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 26 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad associazioni aventi finalità di utilità sociale.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 26

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto , valgono le disposizioni del Codice Civile ed i principi dell'ordinamento giuridico vigente in materia.